



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche*

**DETERMINA N. 3/16/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA AMBROGIO S.R.L. E  
TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI INADEMPIMENTI  
CONTRATTUALI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI BITSTREAM  
E ULL**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ed, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) ed, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA l’istanza della società Ambrogio s.r.l. (di seguito “*Ambrogio*”) del 13 ottobre 2015, acquisita dall’Autorità in data 15 ottobre 2015 al protocollo n. 71552, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”) in materia di inadempimenti contrattuali relativi alla fornitura di servizi *bitstream* e ULL;

VISTA la nota del 20 ottobre 2015, recante protocollo n. 72685, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito “*la Direzione*”) ha comunicato alle parti, Ambrogio e Telecom, ai sensi dell’articolo 5 del *Regolamento*,

l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 17 novembre 2015;

VISTA la comunicazione del 6 novembre 2015, inviata via *e-mail* al responsabile del procedimento, con la quale le parti hanno fatto richiesta di differimento dell'udienza, fissata per il 17 novembre 2015, al fine di intraprendere un percorso conciliativo;

VISTA la nota della Direzione del 9 novembre 2015, recante protocollo n. 76112, con la quale si è disposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del Regolamento, una sospensione delle attività istruttorie per un periodo non superiore ad un mese, al fine di consentire alle parti di dar seguito al tentativo di conciliazione;

VISTE le ulteriori comunicazioni delle parti, pervenute al responsabile del procedimento rispettivamente in data 14 dicembre 2015 e 15 gennaio 2016, con le quali, nel comunicare l'andamento delle trattative, si richiedeva un ulteriore periodo di sospensione per la prosecuzione del tentativo di conciliazione;

VISTE le rispettive note della Direzione del 15 dicembre 2015, recante protocollo n. 81809, e del 19 gennaio 2016, recante protocollo n. 2492, con le quali si disponevano, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 226/15/CONS, ulteriori sospensioni delle attività istruttorie per un periodo, non superiore ad un mese per ciascuna richiesta di sospensione;

VISTA la comunicazione della società Ambrogio dell'8 marzo 2016, acquisita al protocollo n. 10520 del 9 marzo 2016, con la quale la suddetta società ha richiesto l'archiviazione del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che "*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*";

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Ambrogio S.r.l. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 5 maggio 2016

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella